

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	3 giugno 2015	ISTITUZIONI
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 26 gennaio 2015 presentata nella forma
generica da Francesco Cavalli e cofirmatari (ripresa da Pelin Kandemir
Bordoli) "Modifica degli art. 158 e 214 della LOC (Riduzione all'8% del
tasso minimo di ammortamento per i Comuni)"**

I. INTRODUZIONE

Con l'iniziativa parlamentare in esame, inoltrata lo scorso 26 gennaio dal collega Francesco Cavalli e da diversi cofirmatari del gruppo socialista, viene proposta la modifica dell'art. 158 cpv. 2 della Legge organica comunale, che attualmente recita *«In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore al 10% della sostanza ammortizzabile allibrata a bilancio»*.

Al tempo stesso, l'iniziativa chiede l'abrogazione della disposizione transitoria contenuta nell'art. 214, la quale consente di raggiungere l'obiettivo del 10% in due tappe (all'8% dopo otto anni, poi al 10% entro dieci anni dall'adozione dell'ultima revisione).

Nelle loro motivazioni, gli iniziativaisti rilevano che *«i Comuni denunciano spesso una situazione finanziaria precaria che preclude nuove spese correnti o investimenti»*, ragion per cui l'atto parlamentare in esame propone una misura che a parere dei proponenti potrebbe *«dare un po' di ossigeno a quei Comuni con un moltiplicatore vicino al 100% permettendo loro di migliorare il servizio alla popolazione»*.

Concretamente, l'iniziativa propone quindi di *«modificare o sospendere a tempo indeterminato gli artt.158 e 214 della LOC in modo da lasciare all'8% il tasso minimo di ammortamento»*, tasso che a giudizio dei proponenti consentirebbe comunque l'estinzione dei debiti in un tempo ragionevole (matematicamente, sull'arco di 12-13 anni anziché 10).

II. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI

Premesso che l'ammortamento dei debiti di investimento anche in tempi relativamente brevi è un sano principio di contabilità pubblica, che permette alle amministrazioni di creare la liquidità necessaria per far fronte ai loro impegni finanziari e anche a investimenti futuri, la scrivente Commissione ritiene di poter appoggiare l'iniziativa parlamentare in esame.

Il tasso minimo del 10%, attualmente stabilito, è in effetti assai elevato. Ciò comporta difficoltà non trascurabili per numerosi Comuni che hanno effettuato, in un passato

recente, grossi investimenti onde offrire le necessarie infrastrutture alla propria popolazione o anche per aiutare l'economia privata in momenti di crisi mediante una politica anticiclica, in periodi di bassa congiuntura. Ridurre il tasso minimo all'8% è sicuramente sensato, in quanto lascia ai Comuni maggior libertà d'azione, permettendo a essi, in taluni casi, di evitare di alzare il moltiplicatore o di dover tagliare alcuni servizi.

Evidentemente non si tratta di incoraggiare gli enti locali a “spendere e spendere”, né di indurli a evitare sacrifici. Si tratta per contro di adottare un tasso di ammortamento che aumenti, seppur in misura limitata, il necessario margine di manovra, nell'ottica di una sicuramente auspicabile maggior autonomia comunale, senza per questo venir meno al principio generale voluto dal legislatore quando ha introdotto il tasso attuale. Del resto, siccome la legge stabilisce solo il tasso minimo, nulla impedisce a singoli Comuni – qualora fosse loro possibile e lo ritenessero opportuno – di praticare tassi più elevati. Altri potranno invece liberare risorse per investimenti che ritenessero necessari per lo sviluppo del Comune stesso.

IV. CONCLUSIONI

In base alle considerazioni espresse, la scrivente Commissione invita il Gran Consiglio a dar seguito all'iniziativa parlamentare in esame mediante l'adozione della seguente modifica legislativa:

La Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 158 cpv. 2

²In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore all'8%.

Art. 214

Abrogato.

Per la Commissione della legislazione:

Franco Celio, relatore

Agustoni - Corti - Delcò Petralli (con riserva) -

Durisch - Ferrara Micocci - Franscella - Galusero -

Ghisolfi - Giudici - Pinoja - Viscardi

Disegno di

LEGGE

organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 26 gennaio 2015 presentata nella forma generica da Francesco Cavalli e cofirmatari;
- visto il rapporto 3 giugno 2015 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 è così modificata:

Art. 158 cpv. 2

²In ogni caso il totale degli ammortamenti non può risultare inferiore all'8%.

Art. 214

Abrogato.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.